

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI 24 CFU DI CUI AL D.M. 616/17

La presente procedura è riservata esclusivamente a coloro che abbiano già conseguito tutti i 24 cfu di cui al D.M. 616/17 presso più Istituzioni/Atenei, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) deve essere garantito il possesso di almeno 6 cfu in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Di seguito le possibili combinazioni:
6 cfu in ciascuno dei quattro ambiti ($6 \times 4 = 24$);
8 cfu in ciascuno di tre ambiti ($8 \times 3 = 24$);
12 cfu in un ambito + 6 cfu in ulteriori due ambiti ($12 + 6 \times 2 = 24$);
6 cfu in un ambito + 9 cfu in ulteriori due ambiti ($6 + 9 \times 2 = 24$)
- b) gli ultimi cfu in ordine di tempo dei 24 richiesti per il rilascio della certificazione devono essere stati acquisiti presso l'Università degli Studi Roma Tre (non è possibile pertanto richiedere il rilascio della certificazione laddove gli ultimi dei 24 cfu siano stati acquisiti presso altri Atenei);
- c) l'istanza deve essere presentata secondo le indicazioni di seguito riportate (le istanze incomplete saranno respinte e annullate con effetto immediato).

Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di rilascio della certificazione dei 24 cfu, si fa presente quanto segue.

- a) Le istanze di riconoscimento delle attività svolte presentate ai fini del rilascio della certificazione dei 24 cfu sono oggetto di valutazione di un'apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile.
- b) Sono riconoscibili esclusivamente le attività sostenute e verbalizzate entro la data di scadenza stabilita per la presentazione delle istanze della procedura corrente.
- c) Con riferimento agli esami sostenuti nell'ambito di corsi di laurea di "vecchio ordinamento" si tenga presente che, a meno di indicazioni diverse, un'annualità corrisponde a 12 cfu e una semestralità corrisponde a 6 cfu.
- d) Le istanze di riconoscimento e le convalide inferiori a 6 CFU per ciascun ambito non vengono prese in considerazione
(ad es. un solo esame da 4 CFU nell'ambito di Pedagogia, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non può essere preso in considerazione; un esame di Pedagogia da 3 CFU e un esame di Antropologia da 3 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non possono essere presi in considerazione; due esami da 4 CFU nell'ambito di Pedagogia, sempre che gli obiettivi e i programmi di entrambi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano invece un riconoscimento corrispondente a 6/8 CFU).
- e) Ai fini del riconoscimento non è sufficiente che le attività di cui si richiede la convalida ricadano nei SSD di cui al D.M. 616/2017 (è necessario invece che, oltre al SSD di riferimento, anche gli obiettivi e i programmi delle attività risultino, a giudizio della Commissione, coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017).

- f) Ai fini della corretta lavorazione delle pratiche e dell'accoglimento delle istanze **è obbligatorio** inserire nelle apposite maschere i dati degli esami sostenuti di cui si chiede il riconoscimento:
anno accademico e data di svolgimento dell'esame;
denominazione dell'esame sostenuto;
settore scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza;
numero dei cfu conseguiti;
votazione espressa in 30esimi.
- g) È necessario "fleggare" la casella corrispondente a ciascun esame inserito di cui si chiede il riconoscimento.
- h) Con riferimento alle richieste di riconoscimento delle **attività svolte presso l'Università degli Studi Roma Tre**, si tenga presente che:
- sono considerati riconoscibili esclusivamente gli insegnamenti di cui all'elenco pubblicato sul Portale dello Studente al link:
<http://portalestudente.uniroma3.it/dopo-la-laurea/formazione-insegnanti/pef24/>;
 - i Master e i Corsi di Dottorato, i cui obiettivi e programmi siano valutati dalla Commissione PeF24 coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano un riconoscimento pari a 6 CFU;
 - corsi non universitari, corsi di formazione e/o altre attività diverse da quelle sopra menzionate non sono oggetto di riconoscimento;
 - coloro che ritengono di aver già conseguito tutti i 24 cfu presso Roma Tre potranno richiedere gratuitamente il riconoscimento dei suddetti 24 cfu e il rilascio della relativa certificazione a conclusione delle immatricolazioni al corso PeF24.
- i) Con riferimento alle richieste di riconoscimento delle **attività svolte presso altri Atenei**, si tenga presente che:
- non è possibile chiedere il riconoscimento di tutti i 24 cfu laddove essi siano stati acquisiti interamente presso altri Atenei;
 - è possibile chiedere il riconoscimento di tutti i 24 cfu solo laddove gli ultimi dei suddetti 24 cfu in ordine di tempo siano stati acquisiti presso Roma Tre;
 - è necessario inserire nelle apposite maschere i dati degli esami sostenuti di cui si chiede il riconoscimento di cui al punto f);
 - **contestualmente alla presentazione della domanda effettuare l'upload dell'attestazione appositamente rilasciata dall'Ateneo in cui è stata svolta l'attività di cui si chiede il riconoscimento.**
Nella suddetta attestazione, oltre ai dati di cui al punto f), devono essere indicati anche **gli obiettivi formativi, i contenuti e/o i programmi degli esami sostenuti;**
 - in alternativa, è possibile effettuare l'upload di **una certificazione, rilasciata dall'Ateneo in cui è stata svolta l'attività, contenente la denominazione dell'attività svolta e il numero dei CFU conseguiti, in cui si attesti che l'attività svolta sia coerente per obiettivi e contenuti con quanto previsto dal D.M. 616/2017** e riconosciuta dall'Ateneo come valida ai fini della certificazione di cui allo stesso D.M. 616/2017;
 - in entrambi i casi la convalida non è automatica: le istanze di riconoscimento sono oggetto di valutazione di un'apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile;
 - **le istanze sprovviste della suddetta documentazione non sono prese in considerazione;**
 - **non è ammessa l'autocertificazione degli obiettivi formativi, dei contenuti e/o dei programmi degli esami sostenuti.**